

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 10

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori **ROGNONI, GUALTIERI, LAURIA, BISCARDI,  
CHIARANTE, TEDESCO TATÒ, NERLI e PINNA**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1993

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle modalità della genesi, sulla applicazione e sulla gestione della legge 6 agosto 1990, n. 223 di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 6 agosto del 1990, n. 223 (la cosiddetta legge Mammi sull'emittenza), è diventata oggetto di attenzione da parte della Magistratura. In particolare è sotto inchiesta l'appalto negoziato con una piccola ignota società di Segrate - la *Federal Trade Misure* - per l'avvio della prima fase della pianificazione delle frequenze, contratto successivamente resciso. E sono oggetto di indagine anche gli atti relativi al piano delle frequenze su cui gravano pesanti sospetti. Ricordiamo poi come sia assai discutibile tutta la vicenda delle TV a pagamento, nate pressochè all'improvviso e incardinate nel medesimo

piano delle frequenze, benchè su due delle Telepiù pesasse - in quanto nate a legge già varata - un dubbio di legalità. Tuttora, poi, è aperta la questione della proprietà delle TV criptate, non essendosi mai chiarita la natura del rapporto con la Fininvest. Vi è, inoltre, da verificare i perchè della scissione delle concessioni in due *tranche*: prima quelle nazionali e solo successivamente quelle locali. Tra l'altro, l'indagine della Magistratura rende, di fatto, impervia la conclusione dell'*iter* delle concessioni.

Ciò dimostra quanto fosse contraddittorio istituire una doppia procedura, che rende ancora più opinabile la sostanza del

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

piano. È opportuno che su un tema così complesso il Parlamento, per quel che gli compete, cerchi di fare chiarezza. Si tratta di avviare e concludere in tempi certi un'inchiesta su ciò che è avvenuto prima, durante e dopo la normativa del '90.

La legge fu la ratifica, attraverso voti di fiducia, di una situazione pregressa nata e cresciuta in una lunga fase di illegalità. Per di più, diversi atti successivi all'approvazione della cosiddetta legge Mammi hanno destato a suo tempo, e destano a maggior ragione oggi, notevoli perplessità. E fin dall'inizio fu oggetto di critiche per l'evidente sproporzione introdotta tra i vari soggetti in campo, per l'assenza di attenzione allo sviluppo tecnologico del settore, per la mancanza di una adeguata disciplina anticoncentrazione. È risaputo, poi, che in nessun paese evoluto un singolo imprendi-

tore privato ha la disponibilità di tre reti nazionali e di oltre il 30 per cento della raccolta pubblicitaria. La legge sancì il cosiddetto duopolio tra la Fininvest e la RAI. Quest'ultima rimaneva, anche in virtù di tali scelte, priva di un'adeguata riforma che la liberasse dai numerosi condizionamenti partitici.

Quello del sistema radiotelevisivo è un capitolo troppo importante e delicato per essere ammantato di sospetti. Riteniamo che il ripristino delle certezze e della trasparenza sia indispensabile per contribuire all'evoluzione democratica dell'Italia, ancor più in vista della riforma elettorale maggioritaria in discussione. I *mass media* avranno un ruolo persino maggiore di quello attuale, già tanto rilevante. L'introduzione di regole equilibrate si rende, quindi, indispensabile.

**PROPOSTA  
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

---

Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle modalità della genesi, sull'applicazione e sulla gestione della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», che accerti in particolare:

a) se e da quali gruppi di interesse politico-economico furono esercitate pressioni, durante l'iter di approvazione della legge, finalizzate all'approvazione del provvedimento nonostante l'avviso contrario di parte rilevante dello stesso Esecutivo;

b) per quale ragione la gestione iniziale della pianificazione del sistema radiotelevisivo fu affidata alla società *Federal Trade Misure*;

c) se e in quale misura l'applicazione della legge al settore delle televisioni a pagamento, operata dal regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, non essendo prevista nel testo della legge, fu dovuta anch'essa a pressioni economico-politiche esercitate in sede di elaborazione del predetto regolamento e, infine, se e per quale ragione la legge nel settore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale sia a tutt'oggi inapplicata.

Art. 2.

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro il 30 marzo 1994, presentando al Presidente del Senato della Repubblica una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti.

## Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Senato della Repubblica, al di fuori dei predetti componenti della Commissione.

3. La Commissione elegge nel suo seno due Vicepresidenti e due Segretari.

## Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, secondo quanto disposto dall'articolo 82 della Costituzione.

## Art. 5.

1. Prima dell'inizio dell'inchiesta, la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento interno, ivi comprese le norme per le audizioni e le testimonianze.

## Art. 6.

1. Le sedute della Commissione sono rese, di norma, pubbliche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Il Presidente della Commissione può decidere, di volta in volta o per particolari fasi dell'inchiesta, di escludere tale forma di pubblicità delle sedute.

2. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

3. I componenti la Commissione parlamentare di inchiesta, i funzionari e il

personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute da cui sia stato escluso il pubblico, ovvero di cui la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

4. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

5. Il Presidente della Commissione riferisce al Presidente del Senato della Repubblica circa l'eventuale violazione del segreto, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 67 del Regolamento del Senato.

#### Art. 7.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti a sua scelta.

#### Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.